

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE SARDEGNA
AZIENDA USL N° 7
CARBONIA

Deliberazione n° 331

Adottata dal Direttore Generale in data 25 FEB. 2005

OGGETTO: STIPULA CONVENZIONE CON LA PREFETTURA DI CAGLIARI PER LA CONSULENZA MEDICA DEL DIPENDENTE DOTT. ROBERTO PIRASTU PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL D.LGS. 626/1994 -

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che con nota prot. 0500057/9C1/Gab del 17 gennaio 2005, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Cagliari, manifesta l'intenzione di voler rinnovare la convenzione precedentemente stipulata con questa Azienda per la consulenza medico professionale di un proprio dipendente per quanto concerne gli adempimenti sanitari di cui al D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni;

che con la suindicata nota la Prefettura chiede altresì di poter confermare nell'incarico il Dott. Roberto Pirastu, già precedentemente incaricato ad eseguire la consulenza di che trattasi con atto deliberativo n° 1696 del 18/07/02;

CONSIDERATO che nulla osta a questa Azienda per garantire alla Prefettura di Cagliari tutti quei servizi relativi all'assistenza tecnica per gli adempimenti sanitari di che trattasi già garantiti in precedenza attraverso il proprio dipendente Dirigente Medico, Dott. Roberto Pirastu;

ACQUISITA la nota con la quale il Dott. Roberto Pirastu dichiara di conoscere ed accettare l'incarico di medico competente alle condizioni previste nell'allegato schema di convenzione e di non trovarsi in condizione di incompatibilità ai sensi delle normative vigenti per svolgere l'incarico di cui sopra;

RITENUTO di poter procedere alla stipula della convenzione con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – di Cagliari, autorizzando il Dott. Roberto Pirastu ad effettuare la consulenza medico professionale per gli adempimenti di cui al D. Lgs. 626/94, al di fuori dell'ordinario orario di servizio;


SENTITO

il Direttore Amministrativo unitamente al Direttore Sanitario


DELIBERA


- Per i motivi meglio dettagliati nella premessa:
 - Di disporre la stipula della convenzione con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – di Cagliari, per la consulenza del dipendente Dirigente Medico Dott. Roberto Pirastu per gli adempimenti di cui al D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - Di approvare lo schema di convenzione allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
 - Di determinare i compensi annui in €. 60,00 per singola unità sottoposta a controllo;
 - Di autorizzare il Dirigente Medico Dott. Roberto Pirastu ad eseguire la consulenza, al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, in ottemperanza alle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale della dirigenza medica;
 - Di determinare che i compensi accreditati dalla Prefettura di Cagliari presso la Tesoreria dell'Azienda, verranno corrisposti dalla stessa al Professionista al netto del 5% secondo le vigenti normative del contratto nazionale di lavoro della dirigenza medica;
 - Di accertare le somme derivanti dal presente atto sul codice 720102 del Piano dei Conti aziendale.

Dir. Amm.vo




Dir. Sanitario





Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone



Il Responsabile del Servizio Affari Generali

attesta che la deliberazione

n° 331 del 25 FEB. 2005

è stata pubblicata

nell'Albo pretorio dell'Azienda USL n° 7

a partire dal 25 FEB. 2005 al 11 MAR. 2005


Resterà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

È stata posta a disposizione per la consultazione.

Il Responsabile del Servizio

Affari Generali

(D.ssa Margherita Cannas)



Allegati n° _____

Destinatari:

- *Collegio dei Sindaci*
- *Servizio Personale*
- *Servizio Bilancio*
- *Dott. Roberto Pirastu*

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE SARDEGNA

AZIENDA U.S.L. N. 7 – CARBONIA

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA USL N° 7 DI CARBONIA E LA PREFETTURA
U.T.G. DI CAGLIARI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI
LAVORO – DECRETO LEGISLATIVO N° 626/94 E DECRETO LEGISLATIVO N°
242/96 -**

L'anno duemilacinque addì _____ del mese di _____,

PREMESSO CHE

- La Prefettura U.T.G. di Cagliari, con nota prot. _____ del _____
ha richiesto all'Azienda USL n° 7 di Carbonia la stipula di una convenzione per
gli adempimenti di cui ai decreti legislativi n° 626/94 e n° 242/96
- Visto il parere favorevole espresso della Direzione Sanitaria

T R A

L'Azienda USL n° 7 di Carbonia, di seguito per brevità indicata ASL, con sede
legale in Carbonia, Via Dalmazia n° 83 , partita IVA 02261310920, rappresentata
dal Direttore Generale Dr. Emilio Simeone , nato ad Iglesias il 20 agosto 1945,
cod. fiscale SNM MSL 45M29 E281V e la Prefettura U.T.G. di Cagliari, di seguito
per brevità indicata "U.T.G." partita IVA 80014130928, rappresentato dal Dr.
_____, nato a _____ il _____,
cod. fisc. _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

- Art. 1 -

La ASL predetta si obbliga, per la durata di un anno, tacitamente rinnovabile per
un periodo di tre anni, a decorrere dal _____ attraverso il proprio
dipendente Dott. Roberto Pirastu, Specialista in Medicina del Lavoro, alla fornitura

complessiva dei servizi relativi all'assistenza tecnica negli adempimenti dei decreti legislativi n° 626/94 e 242/96.

- Art. 2 -

Il contenuto della sorveglianza sanitaria oggetto della presente convenzione comporta le seguenti prestazioni:

- a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i Lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
- b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Gli accertamenti di cui ai precedenti punti a) e b), comprendono esami clinici, biologici ed indagini diagnostiche, mirati al rischio, ritenuti necessari dal "Medico competente", i cui oneri si intendono a carico dell'U.T.G., alle tariffe previste dal tariffario regionale vigente.

- Art. 3 -

La ASL, attraverso il Medico competente, si obbliga inoltre a garantire, ai sensi degli artt. 16 e 17 del citato decreto legislativo n° 626/94, le seguenti prestazioni:

- 1) collaborare con il Datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all'art. 8 del Decreto legislativo n° 626/94, sulla base della specifica conoscenza dell'Azienda ovvero dell'unità produttiva e delle situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
- 2) effettuare gli accertamenti sanitari di cui all'art. 2 della presente convenzione;
- 3) esprimere giudizio di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui al citato art. 2 della presente convenzione;

- 4) istituire ed aggiornare, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
- 5) fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari di cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti ed effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti;
- 6) informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui al punto 2 del presente articolo e, a richiesta dello stesso rilasciare copia della documentazione sanitaria;
- 7) comunicare, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11 del D. Lgs. 626/94, ai rappresentanti per la sicurezza i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornire indicazioni sul significato di detti risultati;
- 8) congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, visitare gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività al fine delle valutazioni e dei pareri di competenza;
- 9) fatti salvi i controlli sanitari di cui al punto 2) del presente articolo, effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
- 10) collaborare con il datore di lavoro alla predisposizione del Servizio di Pronto Soccorso di cui all'art. 15 del D. Lgs. 626/94;

11) collaborare all'attività di formazione e informazione di cui al capo IV del D. Lgs. 626/94.

- Art. 4 -

Il Medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di Medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri, alle tariffe di cui al DPR 17/02/92.

- Art. 5 -

Il Medico competente, qualora a seguito degli accertamenti di cui all'art. 2 della presente convenzione, esprima un giudizio sull'inidoneità parziale, temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.

- Art. 6 -

Il costo annuo per dipendente è stabilito in €. 60,00. Per gli anni successivi eventuali aumenti del costo annuo per dipendente verranno decisi d'intesa tra le parti, salvo espressi obblighi di legge.

- Art. 7 -

Il Medico competente svolgerà l'attività oggetto della presente convenzione, al di fuori dell'ordinario orario di lavoro, nei giorni e nelle ore concordate con l'Amministrazione ed il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

- Art. 8 -

I pagamenti relativi alle prestazioni oggetto della presente convenzione saranno effettuati con rate trimestrali posticipate a favore della Tesoreria dell'ASL n° 7.

- Art. 9 -

Le eventuali controversie che insorgessero tra la ASL e l' U.T.G. dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa. Qualunque controversia derivante dall'applicazione della presente convenzione, non

composta in via amministrativa, sarà deferita ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno scelto dall'U.T.G., uno dalla ASL ed il terzo da designare d'accordo tra le parti, o in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Cagliari.

- Art. 10 –

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa formale rinvio alle norme vigenti in materia.

- Art. 11 –

Agli effetti della presente convenzione il domicilio delle parti viene fissato nella sede dell'Asl, Via Dalmazia n° 83, Carbonia.

- Art. 13 –

La presente convenzione verrà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso.

Letto e confermato viene sottoscritto.

Per L'Azienda ASL n. 7
Il Direttore Generale
Dr. Emilio Simeone

Per l'Uff.Territoriale del Governo
Il _____
Dr. _____

MODULARIO
L. - Formo U.T.G. - 4

Prefettura di Cagliari
Ufficio territoriale del Governo

Prot. 0500057/9C1/Gab.

17 gennaio 2005

AZIENDA A.S.L. N°7 CARBONIA	
17 GEN 2005	
PROF.	64 DG
DATA	

AL SIGNOR DIRETTORE GENERALE
AZIENDA A.S.L. N. 7
CARBONIA Fax 0781/6683200

OGGETTO: Convenzione per assistenza tecnica negli adempimenti sanitari di cui al D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.-

Con la nota convenzione stipulata in data 10 settembre 2002, per la durata di un anno codesta Azienda ha fornito, tramite un proprio dipendente, i servizi complessivi relativi all'assistenza di cui all'oggetto a questa Prefettura.

Dovendo provvedere nuovamente in merito, si prega di voler manifestare l'eventuale disponibilità al rinnovo della suddetta convenzione per il corrente anno 2005, alle medesime condizioni e confermando nell'incarico il Dott. Roberto Pirastu, a suo tempo individuato allo scopo.

IL PREFETTO
(Orrù)

Documento composto di
n° _____ pagine

Il Responsabile del Servizio

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 331 DEL 25 FEB. 2005

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE

